



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

- il Direttore Generale -

Alle Istituzioni Scolastiche
dell'Emilia-Romagna
Loro Sedi

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici
territoriali dell'Emilia-Romagna

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole-Polo per la formazione
dell'Emilia-Romagna

e, p.c. Alla Direzione Generale
Cura alla persona, Salute, Welfare
Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Alunni segnalati per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Indicazioni permanenti.

Da famiglie e docenti giungono a questo Ufficio richieste di chiarimenti su aspetti normativi riferiti agli alunni con segnalazioni di DSA.

A tal proposito si precisa che tutto l'assetto derivante dalla Legge n.170/2010 va considerato permanente. Ove modifiche normative dovessero intervenire, sarà cura di questo Ufficio darne tempestiva comunicazione.

Nel sito Internet di questa Direzione Generale (attualmente www.istruzioneer.it, a breve modificato in www.istruzioneer.gov.it), è presente un settore BES (Bisogni Educativi Speciali), che a sua volta comprende un sotto-settore dedicato interamente ai disturbi specifici di apprendimento:

<http://www.istruzioneer.it/bes/disturbi-specifici-di-apprendimento/>

In tale area sono reperibili le note di questo Ufficio dedicate ad approfondimenti normativi, metodologici e didattici sul medesimo argomento, nonché le varie disposizioni nazionali e della Regione Emilia-Romagna.

Responsabile del procedimento:	Graziella Roda tel:051-3785263	graziella.roda@istruzione.it	1
--------------------------------	--	--	---



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

- il Direttore Generale -

Il sito Internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al link: <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa> dedica un settore ai Disturbi Specifici di Apprendimento, in cui sono riportati norme e documentazione.

Si ricorda che docenti e Dirigenti Scolastici devono tenersi correttamente e compiutamente informati sui compiti connessi alla presenza di alunni con segnalazioni di DSA, curando la propria formazione professionale, aggiornando costantemente competenze normative, organizzative, disciplinari, metodologico-didattiche e valutative, consultando i materiali prodotti da questo Ufficio e gli altri materiali linkati nel sito citato.

La Legge 107/2015 art. 1 comma 124 dispone : *“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”*. Nel quadro del Piano nazionale di formazione¹ applicativo della disposizione normativa citata, le Scuole Polo per la Formazione devono prevedere sistematiche azioni di aggiornamento sui DSA, sia sotto l'aspetto normativo sia a livello di pratiche didattiche e di uso delle tecnologie. Per quest'ultimo fine, si suggerisce di utilizzare in via prioritaria le competenze dei Centri Territoriali di Sviluppo (CTS) del territorio.

Capo I – Le disposizioni della Regione Emilia-Romagna in tema di DSA

Per quanto riguarda il tema delle segnalazioni di DSA, nei seguenti punti A, B e C si riassumono le disposizioni della Regione Emilia-Romagna, concordate con lo scrivente Ufficio.

- A. Segnalazioni di DSA rilasciate da specialisti privati
- B. Segnalazioni di DSA per studenti maggiorenni
- C. Riformulazione delle segnalazioni di DSA al passaggio di ordine di scuola

A. Alunni minorenni con segnalazioni rilasciate da specialisti privati

La Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna (oggi Direzione Generale Cura alla Persona, Salute e Welfare), con la circolare 31 maggio 2012 n.8 ha definito il percorso che le famiglie devono seguire per ottenere dalla AUSL la dichiarazione di conformità delle segnalazioni di DSA rilasciate da specialisti privati.

Le istituzioni scolastiche accolgono le segnalazioni di DSA rilasciate da privati se accompagnate da attestazione di consegna/invio al servizio sanitario pubblico per il rilascio della dichiarazione di conformità. L'accoglimento avviene comunque con riserva, in attesa della dichiarazione di

¹ http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

- il Direttore Generale -

conformità, avviando le opportune azioni per la redazione e attuazione del Piano Didattico Personalizzato.

Si ricorda alle scuole che, nel caso la ASL riscontri elementi di non conformità nella segnalazione rilasciata da uno specialista privato, la famiglia la riproporrà allo specialista che l'ha emessa affinché produca un documento conforme alle norme della Regione Emilia-Romagna. La scuola mantiene la validità della segnalazione in attesa del completamento dell'iter, che comunque non potrà avere tempi tanto dilatati da rendere incerte le valutazioni annuali dell'alunno.

In sostanza: ritardi non imputabili alle famiglie non potranno esimere le scuole dall'applicazione della normativa.

B. Studenti maggiorenni con segnalazioni di DSA rilasciate da specialisti privati

Con la Circolare 28 maggio 2013 n.6, la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna ha diramato le indicazioni relative al rilascio della dichiarazione di conformità delle segnalazioni di DSA rilasciate a studenti maggiorenni.

Anche in questo caso, le scuole si atterranno alle indicazioni di cui al precedente punto A. Trattandosi di alunni che sono al termine del proprio iter scolastico è bene precisare che in vista dell'Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione (che rilascia titoli di studio aventi valore legale), è indispensabile che l'iter delle nuove segnalazioni e della dichiarazione di conformità sia perfezionato entro i termini di cui al successivo Capo II.

C. Riformulazione delle segnalazioni di DSA ai passaggi di ordine di scuola

Si ricorda che la Delibera della Regione Emilia-Romagna 2 febbraio 2010 n.18 "Programma regionale operativo per disturbi specifici di apprendimento in Emilia-Romagna" ha disposto che le segnalazioni di DSA siano riformulate ai passaggi di ordine di scuola (quindi dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e da quest'ultima alla scuola secondaria di II grado).

In considerazione dei tempi necessari per la riformulazione delle segnalazioni, le scuole sono pregate di informare per tempo le famiglie della necessità di presentare richiesta:

- al servizio pubblico: in questo caso la scuola acquisirà dalla famiglia copia della richiesta di riformulazione e manterrà valida la precedente segnalazione fino al completamento dell'iter;
- o ad uno specialista privato; in quest'ultimo caso valgono le indicazioni di cui al precedente punto A.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

- il Direttore Generale -

Le segnalazioni rilasciate nell'ultimo anno prima del passaggio di ordine di scuola non devono essere riformulate.

Le segnalazioni di cui la famiglia abbia chiesto il rinnovo, restano comunque valide fino a che il rinnovo avvenga effettivamente. Anche in questo caso, gli alunni e le famiglie non possono essere penalizzati da tempistiche che non dipendono dalla loro volontà.

Capo II – Nuove certificazioni negli anni terminali del I e del II ciclo

Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli Esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo (Circolare Ministeriale 6 marzo 2013 n. 8 e nota di questo Ufficio prot.3770 del 27 marzo 2013).

Capo III Attività di identificazione precoce di difficoltà di apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo

Protocollo di intenti tra Ufficio Scolastico Regionale e Direzione Generale Sanità della Regione Emilia-Romagna per le attività di individuazione precoce

Con nota prot.2678 del 14 marzo 2016, questo Ufficio ha diramato il Protocollo di Intesa con la Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche per la Salute, firmato in data 9 febbraio 2016, relativo alle attività di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento della letto-scrittura, potenzialmente predittive di possibili disturbi specifici di apprendimento. Il Protocollo di Intesa e il relativo allegato sono reperibili al link sotto riportato:

<http://istruzioneer.it/2016/03/15/attivita-di-individuazione-precoce-di-difficolta-di-apprendimento-nella-letto-scrittura-e-nellaritmetica/>

Il Protocollo di Intesa prevede lo svolgimento sistematico di prove didattiche nelle prime e nelle seconde classi della scuola primaria, con lo scopo di individuare precocemente le situazioni di difficoltà di apprendimento, in modo particolare della letto-scrittura. Per gli alunni in difficoltà, le scuole predisporranno attività di intensificazione e differenziazione delle modalità di insegnamento. Soltanto a seguito del permanere delle difficoltà dopo gli interventi individualizzati, le scuole potranno suggerire alle famiglie un accertamento clinico al fine di identificare precocemente la presenza di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento.

Responsabile del procedimento:	Graziella Roda tel:051-3785263	graziella.roda@istruzione.it	4
--------------------------------	--	--	---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- il Direttore Generale -

Capo IV Esami di Stato conclusivi del I e del II ciclo di istruzione e prove INVALSI

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e INVALSI diramano ogni anno le indicazioni relative alle modalità di svolgimento sia degli Esami di Stato sia delle prove INVALSI; in tali indicazioni sono sempre comprese le specificazioni per gli alunni con DSA.

Le scuole devono informare tempestivamente le famiglie (o gli alunni maggiorenni) delle modalità previste per lo svolgimento dell'esame e delle prove INVALSI per evitare incomprensioni, disagi e tensioni.

Capo V Il ruolo e i compiti dei Centri Territoriali di Supporto (CTS)

Le informazioni relative alla rete dei CTS dell'Emilia-Romagna sono reperibili al seguente link:

<http://cts.istruzioneer.it/> . I CTS si occupano di formazione, informazione e comodato d'uso di sussidi, strumenti informatici e software sia per gli alunni con disabilità sia per quelli con DSA.

In ogni provincia della regione è presente un CTS, che può essere interpellato per supporto tecnico e didattico sia dalle scuole sia dalle famiglie.

Ogni CTS ha a disposizione una vasta scelta di software *open source* che possono essere suggeriti e rispetto ai quali è possibile ricevere assistenza e formazione; per quanto possibile vengono presentati anche *software* con *copyright* che possono essere oggetto di comodato d'uso a breve termine per valutarne l'efficacia rispetto al singolo alunno.

Si precisa che in base alle normative attualmente vigenti, gli alunni con DSA non hanno automaticamente diritto a ricevere strumenti informatici (*computer, tablet* o altro) o *software* né dalle scuole né dai CTS.

I comodati d'uso vengono concessi nei limiti delle disponibilità presenti nei CTS.

Capo VI Gli "aiuti che non si vedono"

Vi sono alunni con DSA, soprattutto nella scuola secondaria di II grado, che non accettano di utilizzare *computer* o *tablet* o di fruire di compensazioni che possano rendere evidenti ai compagni la loro condizione di ragazzi con disturbi di apprendimento. L'eccessiva focalizzazione dei media sulle difficoltà di tali allievi, sta creando la paura dello *stigma* e quindi il rifiuto ad essere considerati diversi e *manchevoli* rispetto ai compagni.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

- il Direttore Generale -

È necessario che nelle scuole si parli dei ragazzi con DSA in termini di neurodiversità, e non di deficit, evidenziandone le potenzialità e le possibilità.

Comunque è bene che anche le famiglie approccino la scuola evitando di chiedere “aiuti che non si vedono”, che è cosa impossibile (in quanto ogni differenziazione si vede) ed anche atteggiamento sbagliato, in quanto connota come vergogna da nascondere una condizione personale che va accettata serenamente, per poter essere affrontata.

Capo VII I compiti degli Uffici per Ambito Territoriale

I Dirigenti degli Uffici per ambito territoriale sono tenuti ad esaminare ogni segnalazione di difficoltà o inadempimenti rispetto ai diritti degli alunni con DSA che giunga dalle famiglie, riscontrando con i Dirigenti Scolastici quanto segnalato ed infine mettendo in atto ogni forma possibile di intervento deflattivo, se necessario con il supporto dei Dirigenti Tecnici. A questo Ufficio saranno comunicate quelle situazioni per le quali non si addivenga ad una positiva soluzione.

Conclusioni

In conclusione, si ricorda che l'utilizzo degli strumenti compensativi e l'adozione di eventuali misure dispensative sono un atto dovuto in relazione alle difficoltà degli allievi con DSA, nella misura in cui siano indispensabili a compensare il disturbo di apprendimento così come esso si manifesta in ciascun singolo alunno.

Per favorire il lavoro delle scuole, in allegato alla presente si fornisce un prospetto dei principali adempimenti in capo alle scuole relativamente agli alunni con DSA.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
*(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.Lgs39/93)*

Allegato:
Principali adempimenti delle scuole
relativamente agli alunni con DSA



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

- il Direttore Generale -

Allegato alla nota prot. 2396 del 12 febbraio 2017

Principali adempimenti delle scuole relativamente agli alunni con DSA

1) rilevazione delle difficoltà di apprendimento “resistenti” alla intensificazione e diversificazione dell’insegnamento

All’inizio della scuola primaria vanno svolte le attività di individuazione degli alunni in difficoltà di apprendimento e vanno attivate modalità diversificate e intensificate di insegnamento per gli alunni che manifestino tali difficoltà. Soltanto dopo lo svolgimento di tali percorsi, in caso di difficoltà persistenti, le scuole potranno valutare se segnalare alla famiglia l’opportunità di far valutare la possibile presenza di un DSA.

Poiché è possibile che anche nelle classi della scuola secondaria di siano alunni non diagnosticati, è bene che, in presenza di difficoltà nella letto-scrittura, nella scrittura dei numeri, nell’esecuzione dei calcoli, nell’attenzione, nella memorizzazione, si suggerisca alle famiglie di far effettuare la valutazione clinica su un possibile DSA

2) Presentazione alla scuola della segnalazione di DSA

Le famiglie consegnano alla segreteria in busta chiusa la segnalazione di DSA una volta ottenuta (nel caso di segnalazione privata, essa va accompagnata dalla ricevuta di consegna alla ASL per la dichiarazione di conformità). Tale segnalazione va riportata nel protocollo riservato. Dei contenuti va immediatamente informato il consiglio di classe interessato, affinché si dia avvio alla stesura del PDP.

3) Obbligatorietà e tempistica del PDP

La stesura del PDP è resa obbligatoria dalla Legge 170/2010. Il PDP non concerne necessariamente tutte le materie, ma soltanto quelle coinvolte nel disturbo (un alunno discalculico ma non dislessico non ha necessità di adattamenti nello studio linguistico, ad esempio). Gli strumenti compensativi e le eventuali misure dispensative vanno soppesati situazione per situazione: per questo il piano didattico si definisce “personalizzato”.

Il PDP va redatto nel più breve tempo possibile, dopo il ricevimento della segnalazione.

Il PDP va concordato e condiviso con la famiglia.

Si ricorda che rispettare il PDP è dovere di ogni insegnante e che l’eventuale inadempimento, dimostrato in sede giudiziaria, ha portato in molti casi all’annullamento di bocciature o di valutazioni negative dello studente.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

- il Direttore Generale -

4) Individuazione dei punti di forza, delle capacità, delle possibilità

Il PDP non serve soltanto a “porre rimedio” alle difficoltà. In esso devono essere indicate le piste di lavoro che consentano l’individuazione dei punti di forza, delle peculiarità, delle potenzialità, degli allievi con DSA, affinché su questi possano porsi salde fondamenta per l’apprendimento e per lo sviluppo di personalità positive e orientate al futuro.

5) Esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro sono obbligatorie per tutti gli alunni, anche se certificati per handicap o con diagnosi di DSA.

Nel caso degli alunni con DSA, particolare cura dovrà essere posta nell’individuazione delle strutture ospitanti e nella strutturazione degli spazi, delle indicazioni di lavoro, dell’etichettatura di eventuali sostanze pericolose o di prescrizioni sulle modalità d’uso di strumenti e macchinari.

I responsabili per la sicurezza delle strutture ospitanti dovranno tenere conto delle difficoltà degli alunni con DSA soprattutto se dislessici e disgrafici, evitando di far leggere corposi manuali ma piuttosto spiegando a voce ed esemplificando le regole e le disposizioni.

6) Valutazione continua degli alunni con DSA

Le prove di valutazione degli alunni con DSA devono essere affrontate utilizzando gli strumenti compensativi e tenendo conto delle eventuali misure dispensative previste nel PDP. Non è legittimo, come sopra si ricordava, derogare da quanto scritto nel PDP dalla scuola stessa.

La valutazione continua (valutazione per l’apprendimento) deve essere proattiva verso ciascun alunno, tanto più verso gli alunni che abbiano dei problemi certificati. Compito della scuola è assicurare il successo scolastico di ogni alunno, certamente nel rispetto dei limiti che eventuali difficoltà possano porre all’alunno e alle sue performance, ma anche trovando modalità di insegnamento che possano bypassarli, anche con l’aiuto delle nuove tecnologie, e facendo leva sui punti di forza presenti.

7) L’uso delle tecnologie

Per gli alunni con DSA l’utilizzo del computer come strumento compensativo è indispensabile. Le scuole sono tenute ad utilizzarlo sia per tutta la classe (nel quadro dei percorsi sull’innovazione digitale dell’insegnamento) sia per gli alunni con disabilità e per quelli con DSA.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

- il Direttore Generale -

Il mancato utilizzo del computer in classe (anche durante le prove di verifica, così come durante gli Esami di Stato) lede il diritto degli alunni con DSA all'istruzione e può comportare la nullità delle valutazioni e delle prove d'esame in caso la famiglia ricorra in sede giurisdizionale.

Gli insegnanti non possono pertanto proibire l'uso del computer, come di tutti gli strumenti compensativi necessari, sulla base di proprie personali opinioni o convinzioni o riferendosi ad una malintesa *libertà di insegnamento*

8) Libertà di insegnamento – Responsabilità di insegnamento

Il principio costituzionale della libertà di insegnamento fu inteso dai Costituenti come argine contro ogni dittatura. Non può essere invocato per attivare interventi didattici che danneggiano i propri alunni non utilizzando tecniche didattiche, metodologie, strumenti, di provata efficacia: compito degli insegnanti è mettere in campo ogni possibile strategia e risorsa per favorire il successo scolastico dei propri allievi: a questo è destinata la libertà di insegnamento.